



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL'ART. 113 c. 5
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 n. 50**

**Servizio Centrale Unica di Committenza
per i Comuni del comprensorio**

Premessa:

Il Consiglio dell'Unione con Delibera n. 16 del 11/04/2013 ad oggetto "Art. 33 del D.Lgs. 163/2006 - Costituzione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni della Unione – Approvava il Regolamento di funzionamento adottato dalla Giunta con delibera n. 26 del 13.03.2013.

A seguito dell'intervenuta abrogazione del D.Lgs. 163/2016 con l'entrata in vigore il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 pubblicato in G.U. il 19/04/2016, con Deliberazione n. 34 del 23/11/2016 del Consiglio dell'Unione, su proposta della Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 81 del 20/06/2016 veniva modificato il Regolamento introducendo essenzialmente la modifica dovuta dall'art. 37 del D.Lgs 50/2016 per cui venivano elevate le soglie per la scelta del contraente autonoma da parte dei singoli Comuni e di cui all'allegato C alla deliberazione stessa.

La Giunta Esecutiva dell'Unione con Delibera n. 81 del 20/06/2016 come approvata dal Consiglio con deliberazione n. 34 del 23/11/2017, deliberava l'approvazione di modifiche in relazione al nuovo Codice dei contratti pubblici;

La Giunta Esecutiva dell'Unione con Delibera n. 33 del 05/03/2018 come approvata dal Consiglio con Deliberazione n. 25 del 28/05/2018, deliberava, tra altro, *di Approvare nel testo in allegato, il nuovo regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza per i Comuni dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana già costituita con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 11/04/2013*

Premesso quanto sopra,

Dato atto, tra altro

CHE ai sensi dell'art. 1 c. 4 del regolamento sono obbligatoriamente demandate allo svolgimento della CUC le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento di:

- lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000,00 euro;
- manutenzioni ordinarie di lavori pubblici di importo pari o superiore ad un milione di euro;
- forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

CHE l'art. 12 c. 5 del Regolamento di funzionamento della CUC prevede: " *I comuni aderenti si impegnano a destinare al Servizio CUC una quota dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. per le gare svolte dalla Centrale stessa, in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente. Ai sensi del co. 5 del suddetto articolo la quota attualmente stabilita nel 10% sarà oggetto di revisione a cura della Giunta Esecutiva dell'Unione che può stabilire percentuali differenziate in relazione alla tipologia e metodologia di scelta del contraente....."*

CHE l'art. 113 c. 5 del D.Lgs 50/2016 del D.Lgs 50/2016 prevede: "*Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2"*

Premesso quanto sopra:

Art. 1 modalità organizzative funzionali

- a) il Responsabile della CUC e della SA individuano in occasione dell'avvio formale di ciascun procedimento (che avviene con la presentazione della documentazione da parte di uno più Comuni in aderenza al Regolamento) un gruppo di lavoro composto sia di personale della propria struttura, sia di quello incardinato presso le altre strutture dell'Ente eventualmente interessate;
- b) il numero dei componenti del gruppo di lavoro è proporzionato alla reale complessità dello specifico procedimento (gare di maggiore complessità dovranno essere curate da un gruppo più articolato e numeroso, che veda la partecipazione di più livelli e profili professionali, in modo da garantire una adeguata ripartizione delle responsabilità e dei carichi di lavoro).

Art. 2 alimentazione del fondo

La somma per incentivo sarà alimentata dall'importo inserito nel quadro economico del progetto LL.PP o B/S del Comune in aderenza all'art. 12 c. 5 del Regolamento di funzionamento della CUC e liquidata all'Unione al momento della comunicazione dell'aggiudicazione.

La formula di calcolo della somma incentivante è determinata mediante applicazione del calcolo tabellare di cui al Regolamento approvato per la costituzione e la ripartizione del fondo previsto dall'art. 113 c. 2,3 e 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Art. 3 criteri di ripartizione tra i componenti del gruppo di lavoro

Fase	Descrizione	%
1	Responsabilità del procedimento di gara – art. 4 L 241/90 – Art. 31 D.-Lgs 50/2016- gestione intero procedimento telematico Start o Mepa	45%
2	Cura delle attività amministrative generali propedeutiche all'avvio della gara	25%
3	Preparazione e gestione degli atti di gara	20%
4	Verifica dei requisiti generali/speciali	5%
5	Adempimenti in materia di trasparenza/monitoraggio	5%

Art. 4 pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dall'ufficio stipendi a consuntivo al termine di ogni attività svolta, nei limiti degli importi previsti nei precedenti art. 5 e 6, sulla base della determina di liquidazione predisposta dal Responsabile dell'area o del servizio in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, in ogni caso, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Prima della liquidazione dell'incentivo, i dipendenti comunicano con autocertificazione gli eventuali incarichi esterni ricevuti, come comunicati al Settore Personale in occasione dell'invio dei dati all'Anagrafe delle Prestazioni, ovvero, qualora a part time non superiore al 50% ed autorizzati allo svolgimento degli incarichi esterni, i compensi ricevuti da altre amministrazioni pubbliche.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.



Art. 5 richiami



Per i regimi di applicazione, e per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono i riferimenti normativi di cui al Regolamento approvato per la costituzione e la ripartizione del fondo previsto dall'art. 113 c. 2,3 e 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Art. 6. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.